



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 124 DEL 26 MARZO 2014**

#### **1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 24 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

**RECLAMO n.87 del Sig. IULIANO Mirko (tesserato Società A.S. Vena)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 6.3.2014 ( squalifica fino al 30/6/ 2014).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentate del reclamante;  
considerato che il Sig. Iuliano Mirko si è reso responsabile di atto di modesta violenza nonché di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;  
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al ricorrente e deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce al 15 MAGGIO 2014 la squalifica inflitta al calciatore IULIANO Mirko e dispone restituire la tassa reclamo.

**RECLAMO n.88 della Società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Territoriale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.37SGS del 6.3.2014 (esclusione dal Campionato Allievi Provinciale, punizione sportiva della perdita della gara Allievi Provinciali Pol. D. Strongoli - Roccabernarda A.S.D. del 26/02/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica dell'allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 30 GIUGNO 2015, squalifica per QUATTRO giornate a BONOFILIO Vincenzo e GAROFALO Carmine, inibizione fino al 6 OTTOBRE 2014 a PUGLIESE Vincenzo e VONA Carmine).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
esaminati i documenti allegati al reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;  
rilevato che il direttore di gara, pur confermando il referto, ha riferito che il Sig. Bilotta Gianfranco si è reso responsabile di atto di protesta verbale violenta e che si è diretto verso il centro campo ritenendo possibile un tentativo di aggressione che tuttavia non si è verificato;  
che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è eccessiva;  
riduce la sanzione inflitta al Sig. Bilotta Gianfranco fino al 30 ottobre 2014.  
Che per quanto riguarda gli altri provvedimenti adottati il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

riduce la sanzione inflitta al Sig. BILOTTA Gianfranco fino al 30 OTTOBRE 2014;  
conferma nel resto;  
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi